

Città metropolitana di Torino

OGGETTO: D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società Eni S.p.A., di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Busano, ad uso autolavaggio. (Pratica n. P12357 - Cod. Utenza TO02190) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'Art. 30 del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 16 del 7.1.2021.

Pozzo Codice Univoco: TO-P-10117.

"Il Dirigente (... omissis ...)

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua di falda superficiale, rilasciata con la D.D. n. 36-22190 del 25.1.2005 alla Società Eni S.p.A., con sede legale in Roma, piazzale E. Mattei n. 1 – C.F. 00484960588 e P. Iva 00905811006 e da essa originariamente richiesto per uso autolavaggio relativo al punto vendita carburanti in Comune di Busano, Via S. Bruda, per una portata di l/s 2,5 massimi e l/s 1,0 l/s medi, per un volume medio annuo di 31.536 mc, derivati da n. 1 pozzo descritto in premessa (nr. pr. **P12357** - Cod. Utenza **TO02190**);

2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;

4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)